



Ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari nell'agricoltura (OAS-A)

del ...

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),

visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 1 e 2, 9 capoverso 2, 10 capoverso 2, 12 capoversi 3–6, 12a nonché 23 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),

visti gli articoli 1, 2 capoversi 1, 3, 4 e 5 dell'ordinanza del XXX² concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'utilizzo di prodotti fitosanitari (Ordinanza sul registro delle autorizzazioni speciali PF),

ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione dell'autorizzazione speciale e condizioni per il rilascio

Art. 1 Campo d'applicazione dell'autorizzazione speciale

¹ L'autorizzazione speciale disciplinata dalla presente ordinanza autorizza il suo titolare a impiegare, a titolo professionale o commerciale, prodotti fitosanitari secondo l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 12 maggio 2010³ concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari in settori particolari (autorizzazione speciale Agricoltura).

² L'autorizzazione speciale consente inoltre di impartire istruzioni ad altre persone nell'ambito delle attività nell'agricoltura.

¹ RS 814.81

² RS XXX

³ RS 916.161

³ Su incarico di terzi, le persone che non possiedono un'autorizzazione speciale possono impiegare prodotti fitosanitari soltanto se sono o sono state istruite sul posto dal titolare di un'autorizzazione speciale.

Art. 2 Competenze e conoscenze, attestazione

¹ L'autorizzazione speciale è concessa alle persone in possesso delle competenze e delle conoscenze richieste secondo l'allegato 1.

² Il possesso delle competenze e delle conoscenze richieste è attestato dal superamento di un esame secondo l'articolo 3.

³ Un'autorizzazione speciale rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio (UE/AELS) in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 ORRPChim è convertita in un'autorizzazione speciale svizzera qualora il titolare elegga domicilio in Svizzera dopo che le sue qualifiche professionali sono state riconosciute. Se non risultano soddisfatti tutti i requisiti relativi alle competenze e alle conoscenze di cui all'allegato 1, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) prevede misure volte a compensare le differenze tra la formazione svizzera e quella estera (misure di compensazione), in particolare sotto forma di esame o di tirocinio di adattamento.

⁴ Il titolare di un'autorizzazione speciale Orticoltura secondo l'ordinanza del DATEC del xxx concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari nell'orticoltura (OAS-O)⁴ può ottenere un'autorizzazione speciale Agricoltura a condizioni semplificate.

Sezione 2: Esame e formazione continua

Art. 3 Esame

¹ L'esame permette di controllare che i candidati possiedano le competenze e le conoscenze richieste secondo l'allegato 1 per ottenere un'autorizzazione speciale.

² L'esame è disciplinato nell'allegato 2.

Art. 4 Formazione continua

Il contenuto e l'organizzazione della formazione continua secondo l'articolo 10 ORRPChim, i diritti e i doveri dei titolari delle autorizzazioni speciali e degli organi riconosciuti incaricati della formazione continua sono disciplinati nell'allegato 3.

⁴ RS XXX

Sezione 3: Compiti dei servizi competenti

Art. 5 Ufficio federale dell'ambiente

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha segnatamente i seguenti compiti e le seguenti competenze:

- a. istituisce una commissione d'esame e una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;
- b. riconosce gli organi incaricati della formazione continua previa consultazione della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali e della commissione d'esame;
- c. tiene e pubblica un elenco degli organi incaricati degli esami e della formazione continua;
- d. approva il catalogo degli esercizi d'esame secondo l'allegato 2 numero 3.3, proposto dalla commissione d'esame, previa consultazione della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;
- e. rilascia le autorizzazioni speciali alle persone che hanno superato l'esame, alle persone che desiderano sostituire la loro autorizzazione speciale Orticoltura secondo l'articolo 2 capoverso 4 nonché ai titolari di autorizzazioni UE/AELS che abbiano convalidato le proprie qualifiche professionali secondo l'articolo 2 capoverso 3;
- f. esercita la vigilanza sulla commissione d'esame e sugli organi incaricati della formazione continua ed esige misure correttive sulla base di tale vigilanza;
- g. ogni otto anni sceglie tra gli argomenti indicati nell'elenco dell'allegato 1 numero 2 quelli che dovranno essere insegnati nella formazione continua su argomenti obbligatori secondo l'allegato 3, previa consultazione della commissione d'esame e della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.

Art. 6 Commissione d'esame

¹ Le organizzazioni e i servizi amministrativi seguenti sono rappresentati da un delegato nella commissione d'esame:

- a. l'organizzazione del mondo del lavoro AgriAliForm;
- b. la Segreteria di Stato dell'economia;
- c. le autorità esecutive cantonali;
- d. la Conferenza dei direttori delle scuole di agricoltura (CDA);
- e. il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura (SPIA);
- f. il rappresentante delle associazioni ambientali designato dell'UFAM.

² AgriAliForm presiede la commissione.

³ Il quorum è raggiunto se è presente la maggioranza dei membri. La commissione d'esame prende le decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti, ciascuno

dei quali dispone di un voto. Il presidente ha voto preponderante in caso di parità dei voti.

⁴ La commissione d'esame ha i seguenti compiti e le seguenti competenze:

- a. riconosce e sorveglia gli organi incaricati degli esami;
- b. controlla che siano offerti corsi di preparazione agli esami che soddisfano la domanda;
- c. sorveglia in maniera puntuale i corsi di preparazione e gli esami annunciati e, se necessario, esige misure correttive dagli organi incaricati degli esami;
- d. fornisce consulenza all'UFAM per il riconoscimento degli organi incaricati della formazione continua e sull'aggiornamento degli allegati 1 e 2, se del caso;
- e. propone un catalogo di esercizi per gli esami secondo l'allegato 2 numero 3.3;
- f. confronta le competenze e le conoscenze di un titolare di autorizzazione speciale Orticoltura secondo l'OAS-O con quelle richieste secondo l'allegato 1 e determina se è sufficiente un esame parziale per ottenere l'autorizzazione speciale Agricoltura.

⁵ AgriAliForm assume i compiti e le competenze seguenti all'interno della commissione d'esame:

- a. sostiene la commissione d'esame nei suoi compiti amministrativi e nell'organizzazione delle sue riunioni;
- b. coordina gli esami;
- c. redige annualmente un rapporto destinato all'UFAM sulle attività della commissione d'esame e degli organi incaricati degli esami.

Art. 7 Organi incaricati degli esami

Gli incaricati degli esami hanno i seguenti compiti e le seguenti competenze:

- a. fanno sostenere gli esami secondo l'allegato 2;
- b. offrono corsi di preparazione agli esami, di concerto con la commissione d'esame;
- c. designano gli esaminatori e li formano per svolgere i loro compiti;
- d. conservano le prove d'esame per almeno otto anni.

Art. 8 Organi incaricati della formazione continua

¹ Un organo sarà riconosciuto se soddisfa le condizioni seguenti:

- a. non persegue alcun interesse particolare legato alla vendita o alla promozione dei prodotti fitosanitari;
- b. è una persona giuridica con sede in Svizzera;

- c. propone formazione continua in presenza e aperta alle stesse condizioni a tutte le persone interessate;
- d. propone formazione continua secondo l'allegato 3;
- e. ha accesso a un'infrastruttura e a strumenti d'insegnamento adeguati e ricorre a soggetti che possiedono le qualifiche didattiche e specifiche appropriate.

² Gli organi che dispongono di un sistema di assicurazione della qualità nell'ambito della formazione e gli organi cantonali o federali che offrono formazione continua devono notificarsi all'UFAM secondo quanto prescritto nell'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza Registro autorizzazioni speciali PF e sono esentati dal presentare le prove delle condizioni richieste al capoverso 1.

³ Gli organi incaricati della formazione continua hanno i seguenti compiti e le seguenti competenze:

- a. garantiscono un'organizzazione e un insegnamento impeccabili;
- b. informano immediatamente l'UFAM se una delle condizioni indicate al capoverso 1 non è più soddisfatta;
- c. propongono formazione continua su argomenti obbligatori;
- d. scelgono gli argomenti facoltativi della formazione continua secondo l'allegato 3;
- e. tengono aggiornato il programma della formazione continua e comunicano le offerte di formazione continua secondo l'allegato 3;
- f. eseguono un controllo delle presenze e indicano nel Registro autorizzazioni speciali PF le informazioni sulla formazione continua seguite da ciascun partecipante entro i trenta giorni lavorativi successivi alla formazione;
- g. conservano tutti i dati di cui all'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza Registro autorizzazioni speciali PF per otto anni.

Art. 9 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali

¹ Nella commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali sono rappresentati da un delegato le seguenti organizzazioni e i seguenti servizi amministrativi:

- a. l'UFAM;
- b. l'Ufficio federale della sanità pubblica;
- c. l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;
- d. la Segreteria di Stato dell'economia;
- e. la Cassa nazionale svizzera di assicurazione in caso d'incidenti;
- f. l'Ufficio federale dell'agricoltura;
- g. le autorità esecutive cantionali.

² L'UFAM presiede la commissione.

³ La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali fornisce consulenza all'UFAM per le questioni concernenti l'esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 4: Emolumenti

Art. 10

¹ Gli emolumenti riscossi per gli esami sono fissati nell'allegato 2 numero 2.4, gli emolumenti riscossi per la formazione continua sono fissati nell'allegato 3 numero 6.

² Gli emolumenti prelevati dall'UFAM nell'ambito dell'esecuzione della presente ordinanza sono fissati secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005⁵ sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

³ Il permesso viene rilasciato o rinnovato solo dopo il pagamento dell'emolumento.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 11 Abrogazione di un altro atto

L'ordinanza del DATEC del 28 giugno 2005⁶ concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari in settori particolari (OASSP) è abrogata.

Art. 12 Disposizioni transitorie

¹ I titolari di un'abilitazione che hanno portato a termine un apprendistato nel settore agricolo prima del 1° luglio 1993 in vigore fino al 31 dicembre 2025 possono notificarla all'UFAM entro il 30 giugno 2026 al fine di sostituirla. Le abilitazioni rilasciate secondo il diritto previgente che sono state notificate entro il 30 giugno 2026 sono sostituite con un'autorizzazione speciale valida per otto anni, i cui dati sono contenuti nell'ordinanza sul registro delle autorizzazioni speciali PF di cui all'articolo 1. L'abilitazione secondo il diritto previgente scade il 1° gennaio 2027.

² Le persone che hanno iniziato la loro formazione professionale iniziale nel settore agricolo prima del 1° gennaio 2026 secondo l'ordinanza della SEFR <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/547/it-fn-d12944e12> dell'8 maggio 2008⁷ sulla formazione professionale di base Campo professionale «agricoltura e professioni agricole», dopo avere ottenuto il diploma riceveranno entrambe le autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari nell'agricoltura e nell'orticoltura secondo l'articolo 12 capoverso 4 ORRPChim.

⁵ RS 813.153.1

⁶ RS 814.812.34

⁷ RS 412.101.220.83

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore come segue:

- a. gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13: il 1° gennaio 2026;
- b. gli articoli 4 e 8: il 1° gennaio 2027.

Data

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni:

Simonetta Sommaruga

Allegato 1
(art. 2 cpv. 1, art. 3 cpv. 1)

Competenze e conoscenze richieste per l'ottenimento
dell'autorizzazione speciale

Chiunque intenda ottenere un'autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza
deve possedere le competenze e le conoscenze seguenti.

1. Classificazione dei livelli delle competenze e delle conoscenze

I livelli delle competenze e delle conoscenze richiesti sono espressi secondo la
tassonomia di Bloom:

Livello	Definizione	Descrizione del livello richiesto
C1	Sapere	I candidati all'autorizzazione speciale ripetono le nozioni apprese e le richiamano in situazioni simili.
C2	Comprendere	I candidati all'autorizzazione speciale spiegano o descrivono le nozioni apprese con parole proprie.
C3	Applicare	I candidati all'autorizzazione speciale applicano le competenze o le tecnologie apprese in diverse situazioni.
C4	Analizzare	I candidati all'autorizzazione speciale analizzano una situazione complessa scomponendo i fatti in singoli elementi e individuando la relazione fra gli elementi e le caratteristiche strutturali.
C5	Sintetizzare	I candidati all'autorizzazione speciale combinano i singoli elementi di una situazione e li riuniscono per formare un insieme.
C6	Valutare	I candidati all'autorizzazione speciale valutano una situazione più o meno complessa in base a determinati criteri.

2. Competenze e conoscenze richieste

Le competenze e le conoscenze richieste sono definite dagli obiettivi seguenti:

- 1 Effetto dei prodotti fitosanitari negli ecosistemi
- 1.1 Sviluppare la propria sensibilità all'importanza della biodiversità e degli ecosistemi intatti.
- 1.1.1 Spiegare l'importanza della biodiversità ricorrendo a esempi di organismi ausiliari (C2).
- 1.1.2 Dimostrare gli effetti dell'assenza di determinate specie nella catena alimentare ricorrendo a esempi (C2).

1.2 Sviluppare la consapevolezza dei pericoli e degli effetti secondari dei prodotti fitosanitari.

- 1.2.1 Elencare i rischi ambientali per l'acqua e gli organismi non bersaglio dovuti all'impiego di prodotti fitosanitari (C1).
- 1.2.2 Spiegare le vie di immissione nelle acque nonché le situazioni in cui l'impiego di prodotti fitosanitari danneggia numerosi organismi non bersaglio (C2).
- 1.2.3 Distinguere gli effetti cronici e gli effetti acuti dei prodotti fitosanitari sugli organismi e descrivere i pericoli legati all'impiego di prodotti fitosanitari che possono portare a una contaminazione cronica o acuta degli organismi (C2).
- 1.2.4 Rilevare sulle etichette o nella documentazione appropriata le informazioni sui pericoli e sulle condizioni da rispettare e spiegare le restrizioni d'impiego di un prodotto a scelta (C3).
- 1.2.5 Rilevare le condizioni e restrizioni d'impiego dei prodotti fitosanitari da rispettare per proteggere le api e gli organismi non bersaglio; descriverne l'attuazione in situazioni concrete (C3).
- 1.2.6 Spiegare, ricorrendo a esempi, il meccanismo di formazione delle resistenze ai prodotti fitosanitari e proporre misure per evitare tali resistenze (C3).
- 1.2.7 Spiegare l'importanza dell'accumulo e della degradabilità dei prodotti fitosanitari (bilancio ambientale) (C2).

2 Disposizioni normative: leggi e ordinanze

2.1 Applicare le disposizioni normative, le leggi e le ordinanze sulla sicurezza sul posto di lavoro e sulla protezione dell'ambiente e della salute.

- 2.1.1 Descrivere la legislazione in materia di protezione dell'ambiente e della salute e di sicurezza sul posto di lavoro, rilevare sulle etichette o nella documentazione appropriata le disposizioni concernenti l'impiego dei prodotti fitosanitari e applicarle correttamente (C3).
- 2.1.2 Spiegare e rispettare le prescrizioni concernenti le zone di protezione delle acque, le acque e le superfici impermeabilizzate nonché altre restrizioni d'impiego possibili (C3).
- 2.1.3 Identificare le condizioni per la frequenza d'impiego dei prodotti fitosanitari per impedire la formazione e la diffusione delle resistenze e tenerne conto in fase di pianificazione e applicazione (C3).
- 2.1.4 Elencare i servizi specializzati competenti per le questioni giuridiche e tecniche nonché per gli incidenti (C1).
- 2.1.5 Descrivere l'importanza dei tenori massimi di residui previsti dalla legislazione in materia di derrate alimentari e degli intervalli fra le applicazioni per impiegare i prodotti fitosanitari. Registrare gli intervalli fra le applicazioni nella documentazione appropriata e rispettarli (C3).

2.1.6 Spiegare le nozioni seguenti: obbligo di diligenza, principio di precauzione, principio di causalità e costi esterni nell'impiego di prodotti fitosanitari (C2).

3 Sicurezza sul posto di lavoro e protezione sanitaria

3.1 Identificare e prevenire i rischi d'esposizione legati al deposito, all'impiego e all'eliminazione dei prodotti fitosanitari.

3.1.1 Descrivere le vie d'assorbimento nel corpo umano (via orale, via cutanea, inalazione) e gli eventuali danni per la salute (C2).

3.1.2 Spiegare la differenza tra rischio acuto e rischio cronico (C2).

3.1.3 Indicare i rischi dovuti all'esposizione ai prodotti fitosanitari sul posto di lavoro e seguire le prescrizioni (C3).

3.1.4 Valutare la pericolosità delle sostanze indicate sulle etichette e sui foglietti illustrativi e adottare le misure di protezione prescritte (C3).

3.2 Adottare misure di prevenzione per evitare gli incidenti, i danni alla salute e le intossicazioni di persone, animali e ambiente.

3.2.1 Indicare e attuare le misure secondo il principio S.T.O.P. (Sostituzione della sostanza pericolosa, misure Tecniche, misure Organizzative, misure e dispositivi di Protezione individuale DPI) (C3).

3.2.2 Immagazzinare i prodotti fitosanitari in luoghi adeguati e protetti e utilizzare o eliminare nel rispetto delle regole i resti di prodotti (C3).

3.2.3 Indicare e applicare le precauzioni d'impiego dei prodotti fitosanitari, segnatamente immagazzinamento e preparazione, spargimento e applicazione, manutenzione e lavori successivi (C3).

3.3 Utilizzare il dispositivo di sicurezza durante l'impiego dei prodotti fitosanitari per proteggere la salute.

3.3.1 Scegliere e utilizzare il dispositivo di sicurezza corretto durante l'impiego dei prodotti chimici per proteggere la salute (pelle, occhi, vie respiratorie) (C3).

3.3.2 Assicurare la manutenzione, custodire ed eliminare i dispositivi di protezione nel rispetto delle regole (C3).

3.4 Attuare la prevenzione degli incidenti e l'organizzazione dei soccorsi.

3.4.1 In caso di incidente legato a prodotti chimici, applicare la regola ORA (Osservare, Riflettere, Agire), prestare le prime cure conformemente alla scheda d'emergenza e ricorrere ai mezzi adeguati (C3).

3.4.2 Scegliere e utilizzare gli agenti estintori specifici per i prodotti fitosanitari per combattere gli incendi (C3).

4 Misure fitosanitarie preventive e alternative

4.1 Applicare le misure preventive e la documentazione appropriata.

4.1.1 Spiegare e applicare il principio di protezione integrata dei vegetali e la piramide fitosanitaria (C3).

- 4.1.2 Indicare le misure preventive che agiscono contro l'invasione delle malerbe e rafforzare la resistenza delle piante alle malattie e agli organismi nocivi (C2).
- 4.1.3 Identificare le malattie e gli organismi nocivi più frequenti e indicare il potenziale di danno e le soglie di intervento (C3).
- 4.1.4 Identificare le malerbe dominanti (mono- e dicotiledoni) in una coltura nei loro diversi stadi di sviluppo e indicare i possibili danni e le soglie di intervento (C3).
- 4.1.5 Identificare le fonti d'informazione e i sistemi di previsione per la protezione fitosanitaria e usarli come documentazione appropriata per prendere le decisioni (C3).

4.2 Ricorrere a misure alternative.

- 4.2.1 Identificare e favorire gli organismi ausiliari e impiegarli correttamente per lottare contro gli organismi nocivi (C3).
- 4.2.2 Scegliere e applicare processi fisici, biologici e biotecnologici adeguati per regolare gli organismi nocivi, le malattie e le malerbe (C4).
- 4.2.3 Elencare i vantaggi e gli svantaggi delle diverse misure di lotta e valutarle in base al loro impatto ambientale e alla loro efficacia (C4).

5 Utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari

5.1 Impiegare i prodotti fitosanitari.

- 5.1.1 Confrontare l'impiego di prodotti fitosanitari con le altre misure possibili e giustificare la lotta diretta contro le malerbe, le malattie e gli organismi nocivi (C4).
- 5.1.2 Ricorrendo alla documentazione adeguata, scegliere gli erbicidi, i fungicidi e gli insetticidi adeguati per regolare le malerbe o lottare contro una malattia o un'infestazione di organismi nocivi e calcolare la quantità esatta di prodotti e di acqua (C3).
- 5.1.3 Miscelare i prodotti fitosanitari in completa sicurezza e applicare il prodotto nel rispetto delle regole con la tecnica appropriata (C3).
- 5.1.4 Descrivere ricorrendo a documentazione la modalità d'azione dei prodotti fitosanitari e impiegarli di conseguenza nelle migliori condizioni e nel momento migliore (C3).
- 5.1.5 Descrivere le differenze di degradabilità dei prodotti fitosanitari e i tempi di attesa corrispondenti, spiegare il loro influsso sulla qualità dei prodotti alimentari e analizzare la compatibilità con le piante (C2).

6 Corretto utilizzo degli apparecchi

6.1 Utilizzare correttamente gli apparecchi.

- 6.1.1 Spiegare il funzionamento nonché i vantaggi e gli svantaggi delle diverse irroratrici (C2).

- 6.1.2 Calibrare la velocità del trattore (C3).
- 6.1.3 Determinare secondo le istruzioni la pressione corretta rispetto alla dimensione dell'ugello, alla velocità di spostamento dell'apparecchio e alla quantità applicata per evitare le perdite e raggiungere la massima efficacia con la quantità minima di sostanze attive (C3).
- 6.1.4 Calcolare la quantità da applicare e la concentrazione corretta della miscela ed evitare i residui (C3).
- 6.1.5 Evitare deriva, evaporazione e ruscellamento durante l'applicazione dei prodotti fitosanitari (C3).
- 6.1.6 Spiegare l'importanza della quantità e della velocità dell'aria quando si usano i nebulizzatori (C2).
- 6.1.7 Pulire le irroratrici e i filtri in luoghi adeguati ed eliminare i residui dei prodotti, l'acqua di risciacquo e gli imballaggi conformemente alle prescrizioni (C3).
- 6.1.8 Documentare l'utilizzo dei prodotti fitosanitari (C3).
- 6.1.9 Assicurare la manutenzione delle irroratrici conformemente alle istruzioni d'uso (C3).

7 Istruire altre persone all'utilizzo di prodotti fitosanitari

7.1 Istruire altre persone in modo corretto e responsabile sull'utilizzo di prodotti fitosanitari.

- 7.1.1 Fornire istruzioni chiare e complete ad altre persone (C3).
- 7.1.2 Indicare chiaramente ad altre persone le misure che permettono di evitare gli incidenti, i danni alla salute e le intossicazioni di persone, animali e ambiente e spiegare loro la relativa attuazione (C3).
- 7.1.3 Controllare i lavori svolti e valutare che la loro esecuzione sia conforme alle istruzioni (C3).

Allegato 2
(art. 2 cpv. 2)

Regolamento concernente gli esami per l'ottenimento dell'autorizzazione speciale

Il presente regolamento definisce l'organizzazione degli esami ai fini del rilascio dell'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari in settori particolari, i diritti e i doveri dei candidati nonché i compiti degli organi incaricati degli esami nell'ambito dell'organizzazione e dello svolgimento degli esami. I diritti e i doveri dei candidati e degli organi incaricati degli esami che non rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza sono disciplinati nell'ordinanza Registro autorizzazioni speciali PF del xxx⁸.

1 Scopo degli esami

Gli esami permettono di verificare se i candidati hanno acquisito le competenze e le conoscenze richieste secondo l'allegato 1 per l'ottenimento dell'autorizzazione speciale.

2 Annuncio degli esami, iscrizione, ritiro ed emolumenti

2.1 Annuncio degli esami

¹ Gli esami vengono annunciati in forma adeguata conformemente alle condizioni dell'organo d'esame.

² L'annuncio indica le date d'esame, il termine per l'iscrizione, i mezzi ammessi e gli emolumenti.

2.2 Iscrizione e ritiro

¹ Chiunque intenda sostenere un esame deve presentare una domanda scritta o in formato elettronico conformemente alle condizioni dell'organo d'esame.

² I candidati possono ritirare la loro iscrizione conformemente alle condizioni dell'organo d'esame.

2.3 Ammissione

Sono ammessi agli esami coloro che:

- a. completano o hanno completato una formazione professionale iniziale nel settore professionale dell'agricoltura, o

⁸ RS xxx

- b. hanno completato un corso preparatorio distintivo specifico per ottenere l'autorizzazione speciale Agricoltura, o
- c. hanno acquisito in altro modo le competenze e le conoscenze necessarie per ottenere l'autorizzazione speciale Agricoltura.

2.4 Emolumenti

L'organo incaricato degli esami può prelevare un emolumento d'esame volto a coprire al massimo il tempo dedicato alla pianificazione, all'organizzazione, alla preparazione nonché allo svolgimento degli esami.

3 Svolgimento e valutazione

3.1 Frequenza degli esami e lingua utilizzata

La commissione d'esame provvede affinché, a seconda delle necessità, vengano svolti esami in italiano, francese e tedesco.

3.2 Organi incaricati degli esami

Gli organi incaricati degli esami fanno sostenere gli esami. Gli esami possono essere organizzati nell'ambito della formazione professionale iniziale o al di fuori di essa.

3.3 Forma, durata e obiettivi

L'esame è composto da due parti – una teorica e una pratica – ed è organizzato nel modo seguente:

Forma	Durata	Obiettivi secondo l'allegato 1	Scelta casuale degli esercizi
Esame teorico	90 min.	1. Effetto dei prodotti fitosanitari negli ecosistemi 2. Disposizioni normative 3. Sicurezza sul posto di lavoro e protezione sanitaria 4. Misure fitosanitarie preventive e alternative 5. Utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari 6. Utilizzo corretto degli apparecchi 7. Istruzioni ad altre persone	L'esame comprende almeno cinque esercizi con la stessa ponderazione per ciascun esercizio. Ogni esercizio deve riguardare un obiettivo diverso.
Esame pratico	30 min.	3. Sicurezza sul posto di lavoro e protezione sanitaria 6. Corretto utilizzo degli apparecchi	Due esercizi tra gli obiettivi 3, 6, 7

	7. Istruzioni ad altre persone	
--	--------------------------------	--

3.4 Prove d'esame

¹ L'UFAM convalida il catalogo degli esercizi degli esami teorici e pratici proposto dalla commissione d'esame. Il catalogo viene aggiornato ogni anno.

² AgriAliForm e l'UFAM conservano il catalogo con tutti gli esercizi e i criteri di valutazione per ogni obiettivo degli esami teorici e pratici. AgriAliForm invia agli organi incaricati degli esami il catalogo degli esercizi pratici.

³ Per gli esami teorici, gli organi incaricati degli esami ricevono da parte del Registro autorizzazioni speciali PF una serie di cinque esercizi selezionati dal catalogo in modo casuale conformemente alla tabella del numero 3.3. Per ogni sessione d'esame teorica, agli organi d'esame viene fornita una nuova serie di esercizi selezionati a partire dal catalogo da parte del Registro autorizzazioni speciali PF.

⁴ Per gli esami pratici, gli organi incaricati degli esami hanno a disposizione il catalogo con tutti gli esercizi e i criteri di valutazione degli esami pratici. Gli esaminatori scelgono in modo casuale due esercizi per candidato conformemente alla tabella del numero 3.3.

3.5 Esaminatori

¹ L'esame pratico è valutato da almeno due esaminatori che stabiliscono la nota in comune.

² Gli esami teorici sono valutati da un esaminatore conformemente ai criteri di valutazione. Nei casi limite, le prove devono essere valutate da un secondo esaminatore.

³ I parenti stretti dei candidati o i loro superiori gerarchici attuali o passati si astengono dal ricoprire il ruolo di esaminatori negli esami.

3.6 Valutazione

¹ Gli esami vengono valutati con una nota da 6 a 1. Sono considerati sufficienti se ricevono una nota di almeno 4,0. Vengono utilizzate esclusivamente note intere o mezze note.

² L'esame è considerato superato se le due note corrispondenti alla parte teorica e pratica sono pari o superiori a 4,0.

³ In caso di mancato superamento di una delle parti dell'esame, soltanto tale parte dovrà essere sostenuta nuovamente.

3.7 Esclusione

¹ L'organo incaricato degli esami esclude dall'esame i candidati che, durante una o più prove, utilizzano mezzi non ammessi o che tentano di ingannare gli esaminatori.

² Tale caso è equiparato al mancato superamento dell'esame.

3.8 Rilascio dell'autorizzazione speciale

Le persone che superano l'esame ricevono un'autorizzazione speciale.

4 Diritto di consultare i fascicoli

¹ La persona esaminata che non ha superato l'esame può consultare la valutazione delle prove presso l'organo incaricato degli esami, entro i venti giorni successivi alla notifica della decisione.

² L'organo incaricato degli esami stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto delle disponibilità della persona interessata.

Allegato 3
(art. 4. cpv. 1)

Regolamento per la formazione continua

Il presente regolamento definisce l'organizzazione della formazione continua per il rinnovo dell'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari in settori particolari, i diritti e i doveri dei titolari delle suddette autorizzazioni speciali nonché degli organi riconosciuti incaricati della formazione continua. I diritti e i doveri dei titolari di autorizzazioni speciali e degli organi incaricati della formazione continua che non rientrano nella presente ordinanza sono disciplinati nell'ordinanza Registro autorizzazioni speciali PF del xxx⁹.

1 Comunicazione e iscrizione

¹ Gli organi di formazione continua comunicano sul loro sito Internet le proprie offerte di formazione continua per il rinnovo dell'autorizzazione speciale. L'offerta deve indicare esplicitamente:

- a. nel titolo, che la formazione continua mira al rinnovo dell'autorizzazione speciale;
- b. il tipo di formazione continua su argomenti obbligatori e/o facoltativi con l'indicazione del numero di ore computabili per il rinnovo dell'autorizzazione speciale;
- c. l'autorizzazione speciale oggetto della formazione continua;
- d. l'obiettivo o gli obiettivi elencati nell'allegato 1 oggetto della formazione;
- e. il calendario completo (data, ora di inizio e di fine) e il luogo della formazione continua;
- f. il metodo d'insegnamento e la lingua utilizzata;
- g. il pubblico destinatario;
- h. la presentazione dei partecipanti;
- i. il prezzo.

² Le iscrizioni si effettuano direttamente presso l'organo incaricato della formazione continua.

2 Svolgimento

La formazione continua è organizzata esclusivamente dagli organi di formazione continua riconosciuti dall'UFAM.

⁹ RS xxx

3 Contenuto

¹ Il contenuto della formazione continua verte su uno o più obiettivi dell'allegato 1. Gli obiettivi della formazione continua su argomenti obbligatori sono determinati dall'UFAM per otto anni, mentre quelli della formazione continua su argomenti facoltativi sono scelti dalla commissione d'esame.

² Il rinnovo dell'autorizzazione speciale è subordinata alla partecipazione alla formazione continua richiesta su argomenti obbligatori e facoltativi.

4 Forma

¹ La formazione continua viene impartita secondo il metodo della partecipazione attiva. La formazione continua su argomenti obbligatori è limitata a trenta partecipanti per insegnante. La formazione continua su argomenti facoltativi può superare i trenta partecipanti per insegnante; in tal caso, il numero di ore richieste per il rinnovo dell'autorizzazione speciale è computato soltanto nella misura del cinquanta per cento.

² Non si escludono altre forme di formazione continua, purché siano riconosciute dall'UFAM.

5 Durata

¹ La formazione continua per il rinnovo dell'autorizzazione speciale dura dieci ore, di cui quattro ore di formazione continua su argomenti obbligatori e sei ore di formazione continua su argomenti facoltativi.

² La formazione continua può essere ripartita su più giornate. Ogni formazione dura almeno 1 ora e al massimo sei ore in una giornata. Le pause e i pasti non sono computati nel numero d'ore richieste per il rinnovo dell'autorizzazione speciale.

³ È possibile organizzare una formazione continua per il rinnovo dell'autorizzazione speciale con altre formazioni continue non specifiche per il rinnovo dell'autorizzazione speciale in una stessa giornata.

6 Emolumenti

L'organo incaricato della formazione continua può prelevare un emolumento per la formazione continua volta a coprire al massimo il tempo dedicato alla pianificazione, all'organizzazione, alla preparazione nonché allo svolgimento della formazione continua.

7 Proroga dell'autorizzazione speciale

¹ Il rinnovo dell'autorizzazione speciale è previsto ogni otto anni a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione speciale o dal suo rinnovo.

² Le ore di formazione continua seguite sono computate non appena il titolare dell'autorizzazione speciale ha confermato la propria partecipazione nell'apposito conto nel Registro autorizzazioni speciali PF.